

**DIMITRIOS SALACHAS**, *Ecclesiologia e normativa del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali*, EDB, Bologna 2021, 397 pp.

Uno dei più grandi meriti del vescovo Dimitrios, Esarca Apostolico emerito di Atene per i fedeli cattolici di rito bizantino, è quello di aver fatto conoscere, attraverso le sue numerosissime pubblicazioni, il diritto canonico orientale a canonisti e studenti soprattutto latini.

Grazie alla stessa casa editrice, dopo il commento ai canoni del *CCEO* relativi all'amministrazione dei sacramenti, al magistero, ad alcune istituzioni e alla vita consacrata, è giunta la volta di una sintesi ecclesiologica e normativa del Codice orientale.

Il volume vuole essere un contributo alla celebrazione del 30° anniversario della promulgazione del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*. L'Autore è stato Consultore della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di Diritto Canonico Orientale dal 15 settembre 1973 fino alla promulgazione del *CCEO* avvenuta il 18 ottobre 1990, nonché membro del VII *Coetus de Matrimonio* e dell'VIII *Coetus de Sacramentis, locis temporibusque sacris*.

Egli desidera soffermarsi sulla *mens legislatoris* con cui è stato promulgato il *CCEO*, per verificare in quale misura il Codice abbia avuto effettivamente forza di legge per tutte le Chiese orientali cattoliche *sui iuris*; in quale misura sia stato tradotto nell'attività della vita quotidiana; in quale misura si sia provveduto alla promulgazione del diritto particolare di ciascuna Chiesa *sui iuris*, tenendo presenti le tradizioni del proprio rito e le disposizioni del Vaticano II; in quale misura il Codice abbia sollecitato e giovato al necessario aggiornamento e all'organico progresso di ciascuna Chiesa *sui iuris*.

L'opera raccoglie tematiche di particolare attualità tratte da libri, articoli e monografie che il vescovo Dimitrios ha pubblicato in oltre 50 anni di docenza e di consulenza, suddivise in 19 Titoli.

L'Autore spiega e commenta la *ratio* ecclesiologica della promulgazione dei due Codici (*CIC* e *CCEO*), alla luce dei *sacri canones* e del Vaticano II, senza tralasciare i principi ecclesiologici del diritto particolare di ciascuna Chiesa *sui iuris*, nonché il senso ecclesiologico di queste Chiese nell'*unitas* e *varietas*.

Nel Titolo 6, "Il sacramento dell'ordine episcopale. Sinodalità e primato: dottrina ed esercizio secondo il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*", interessante la

proposta del Presule: per rendere ancora più effettiva la sinodalità episcopale, si potrebbe istituire, parallelamente al Consiglio di Cardinali voluto da Papa Francesco, un gruppo di alti prelati cattolici orientali attorno al Romano Pontefice o addirittura un “sinodo permanente”, composto eventualmente dai patriarchi orientali e dagli arcivescovi maggiori.

Di particolare interesse, soprattutto per i pastori latini, è la cura pastorale dei fedeli cattolici orientali in diaspora, privi di propria gerarchia (cf. Titolo 9). L'Ordinario o il parroco latini sono tenuti a provvedere sia per garantire il vincolo di comunione cattolica dei fedeli orientali al Romano Pontefice e alle proprie Chiese *sui iuris*, sia alle loro necessità spirituali senza pregiudizio al loro rito. I fedeli cristiani, trasferendo il proprio domicilio o quasi-domicilio dal loro luogo d'origine ad un altro, vicino o lontano, ordinariamente si trovano in un territorio posto sotto la giurisdizione di un altro parroco o di un altro vescovo. Il problema è giuridico e pastorale, soprattutto quando i fedeli non appartengono alla stessa tradizione rituale della gerarchia cui sono sottoposti: esso è regolato sia dal *CCEO* sia dal *CIC*.

La cura pastorale dei fedeli orientali è un'esigenza che scaturisce, secondo i cann. 214 *CIC* e 17 *CCEO*, dal diritto dei fedeli di rendere culto a Dio secondo le legittime prescrizioni del proprio rito (obbligando l'autorità a costituire strutture pastorali dei vari riti laddove ci sia il sufficiente numero di persone di questo rito), nonché la conoscenza stessa del proprio patrimonio liturgico, spirituale, disciplinare, teologico (cf. can. 405 *CCEO*) e di vivere secondo la propria spiritualità: questo è un diritto personale che va senz'altro garantito ai fedeli sia che si trovino in terra propria sia in diaspora. Perciò nel caso di fedeli orientali dimoranti in un territorio dove manca la propria gerarchia, se il vescovo con giurisdizione è unico, il caso si risolve senza alcun problema, cioè essi avranno come loro proprio Gerarca, l'Ordinario del luogo. Se ci fossero invece più vescovi con giurisdizione in quel luogo, e nessuno di loro appartiene alla medesima Chiesa *sui iuris* dei suddetti fedeli, è da considerare come Gerarca proprio colui che abbia designato la Sede Apostolica, oppure se si tratta di fedeli appartenenti ad una Chiesa patriarcale o arcivescovile maggiore, il patriarca o l'arcivescovo maggiore può procedere egli stesso alla designazione, con l'assenso della Sede Apostolica; il metropolita, capo di una Chiesa *sui iuris*, al contrario, non può designare il Gerarca responsabile, ma è competenza esclusiva della Sede Apostolica. Dunque, l'affidamento dei fedeli di una determinata Chiesa *sui iuris* ad un vescovo appar-

tenente ad una Chiesa *sui iuris* differente non è fatta dalle autorità della Chiesa *sui iuris*, alla quale questi fedeli sono ascritti, ma da quella autorità superiore che è autorizzata a modificare e provvedere l'intera diocesi/eparchia affidandola alla cura del vescovo. La facoltà data ai patriarchi e agli arcivescovi maggiori non va intesa nel senso di una potestà sopra le diocesi/eparchie di un'altra Chiesa *sui iuris*, ma attuazione del loro *ius vigilantiae* che si estende anche al di fuori dei confini del territorio della loro Chiesa.

Tra le *quaestiones selectae* del presente volume, vi è la disamina della riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio e la centralità del vescovo, vale a dire in modo particolare il motu proprio *Mitis et misericors Iesus* (cf. Titolo 10). Così come non manca l'attività missionaria della Chiesa alla luce dei due Codici (cf. Titolo 12).

Il professor Salachas, essendo tuttora membro della Commissione mista internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa (nel suo insieme), fin dal suo nascere, non poteva non dedicare un suo contributo sulle Chiese e le Comunità ecclesiali non cattoliche nella normativa del CCEO, ma anche in generale all'ecumenismo come condizione per l'identità delle Chiese orientali cattoliche, tutto alla luce dei *sacri canones* del primo millennio.

Il suo approccio scientifico è contrassegnato dall'attenzione all'interpretazione *curiosa* della norma, da un lato, e parimenti interessato ai suoi concreti risvolti pratici, dall'altro. Inoltre, il professor Salachas ha inaugurato la ricerca comparativistica e comprensiva, con un'attenzione particolare all'ortodossia.

Egli è stato tra coloro che aiutano il necessario e continuo confronto tra la normativa codiciale latina ed orientale, espressione dei due polmoni con cui respira la Chiesa cattolica.

Da quanto sommariamente ho cercato di illustrare sopra, appare chiaro che Salachas è uno studioso capace di comprendere i tempi e di individuare le problematiche con nitida lucidità e grande onestà intellettuale. Nella sua complessiva opera di analisi, commento e studio, emerge una costante attenzione alle fonti canoniche antiche che sono da un lato il substrato reale del *ius vigens* e dall'altro un vero e proprio ponte verso il dialogo ecumenico, quel dialogo che vede mons. Salachas come non solo uno studioso insigne, ma anche come un fattivo fautore.

Ma a tutte queste qualità ritengo che si debba aggiungere il grande merito di aver diffuso tra i Latini la conoscenza del diritto canonico orientale. Stimo che Sala-

chas, membro anche della Società di Diritto Canonico Orientale, abbia realizzato nel migliore dei modi una sana propaganda delle tematiche canonistiche orientali in seno alla canonistica latina, cosa che continua a fare ancor oggi magistralmente.

Personalmente non posso dimenticare mai come egli mi incoraggiò verso il diritto ed accettò, onorandomi non poco, di essere il primo moderatore della mia modesta dissertazione dottorale.

Penso che Dimitrios Salachas sia per tutti noi docenti un riferimento dottrinario ma anche un modello per la didattica nell'ambito della nostra attività di quotidiano insegnamento.

Lorenzo Lorusso O.P.